



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 107 del 10/07/2026	OGGETTO: Approvazione schema tipo convenzione disciplinante l'Istituto dello scavalco condiviso di un dipendente del Comune di Santa Lucia del Mela ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali vigente.
--	--

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 15,10 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale. Assiste e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott.ssa Donatella Costanzo Bana.

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE			PRESENTI	ASSENTI
Presiede l'adunanza	Sindaco	Gino Sciotto	X	
	Vice Sindaco	Giovanna La Spada	X	
	Assessore	Tommaso Irato	X	
	Assessore	Simona La Maestra	X	
	Assessore	Caterina Schepis	X	

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta. Precisa che la proposta di deliberazione è stata già messa a disposizione degli Assessori e che tutti ne hanno già preso lettura.

Indi dichiara aperta la discussione invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'argomento in oggetto.

Ai fini della validità della deliberazione, il Segretario Comunale attesta che:

- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 63 del 09 luglio 2026 dell'Area Servizi Generali e Finanziari formulata dal Sindaco Avv. Gino Sciotto avente per oggetto:

“Approvazione schema tipo convenzione disciplinante l'Istituto dello scavalco condiviso di un dipendente del Comune di Santa Lucia del Mela ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali vigente.”

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale n° 63 del 09/07/2026.

OGGETTO: Approvazione schema tipo convenzione disciplinante l'Istituto dello scavalco condiviso di un dipendente del Comune di Santa Lucia del Mela ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali vigente.

IL PROPONENTE

PREMESSO che con delibera G.M. n. 283 del 30/12/2025 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a rideterminare la P.O. per gli anni 2026/2028, prevedendo come ex cat. D) la possibilità di coprire la spesa fino ad un massimo di € 17.016,48 pari ad una figura professionale di Istruttore EQ part time 50% (18 ore settimanali);

PRESO ATTO:

- che con nota prot. 4039 del 26/06/2026, il Sindaco Avv. Gino Sciotto, ha richiesto la disponibilità per l'utilizzo di un dipendente del Comune di Santa Lucia del Mela, a tempo indeterminato funzionario EQ ex cat. D in regime di scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 del CCNL comparto EE.LL. del 16 novembre 2022;
- che con nota in data 08/07/2026, protocollo n. 4336, è pervenuta comunicazione da parte del Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela di autorizzazione della richiesta di questo Ente per l'attivazione di convenzione temporanea per scavalco condiviso per 6 ore lavorative settimanali del dipendente a tempo indeterminato Funzionario EQ (ex cat. D) di codesto Ente, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2026;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'art. 1, comma 124° della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale di altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore (.....);

- nello specifico e più nel dettaglio, l'art.1, comma 124° della citata legge n. 145/2018 ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 7° del D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; per gli enti locali, l'art.1, comma 58° - bis, ultimo periodo della Legge 23 dicembre 1996 n. 662);

- l'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso del lavoratore interessato, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse,

- ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 23 del predetto C.C.N.L., sono garantiti i principi di unicità e di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1° del D.L.gs. 30/03/2001 n. 165 e s.;
- il dipendente in oggetto, per le vie brevi ha fornito il proprio assenso all'utilizzo congiunto da parte degli Enti interessati;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente proposta, condiviso con il suddetto Comune, che prevede in particolare:

- Durata: dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2026 (ore 6 da remoto presso il Comune di Gualtieri Sicaminò);
- Modalità di utilizzo congiunto del dipendente con articolazione oraria così suddivisa: 6 ore da svolgere nelle giornate di martedì e venerdì da remoto;
- Ripartizione degli oneri finanziari: in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative, tenuto conto della situazione economica del Comune di Gualtieri Sicaminò che ha superato il quinquennio del dissesto finanziario, ma alla data odierna non è stata approvata la Remissio in Bonis da parte dell'OSL;

RITENUTO, di attivare, per le considerazioni sopra esposte, lo "scavalco condiviso" del dipendente previa stipula di apposita convenzione, in un'ottica di collaborazione tra Enti Locali e di arricchimento delle competenze professionali del personale coinvolto;

ACQUISITO, ai sensi art.49 D. Lgs.18.8.2000 n.267, il parere tecnico favorevole del Responsabile ASGF competente per materia;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa:

1. **DI APPROVARE** l'allegata convenzione tra i Comuni di Gualtieri Sicaminò e Santa Lucia del Mela per l'utilizzo congiunto di personale (Ing. Letterio Lipari) ex cat. D – Funzionario Direttivo per 6 ore settimanali da remoto (art. 23 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 ed art 1, comma 124° della legge n.145/2018), nel testo riportato in calce al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRECISARE** che la convenzione ha durata di mesi 06 decorrenti dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2026 per 6 ore settimanali da remoto in regime di scavalco condiviso;
3. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 c.4 D. Leg.vo 267/00.



IL PROPONENTE/IL SINDACO

Avv. Gino Sciotto

Schema di convenzione tra i Comuni di Gualtieri Sicaminò e Santa Lucia del Mela per l'utilizzo congiunto di personale (art. 23 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 ed art 1, comma 124° della legge n.145/2018).

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, con la presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge

Tra

Il Comune di Gualtieri Sicaminò rappresentato dal Responsabile ASGF, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. _____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di Santa Lucia del Mela rappresentato dal Responsabile _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. _____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

PREMESSO che:

L'art. 1, comma 124° della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), stabilisce che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Nello specifico e più nel dettaglio, l'art.1, comma 124° della citata legge n. 145/2018 ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 7° del D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; per gli enti locali, l'art.1, comma 58° - bis, ultimo periodo della Legge 23 dicembre 1996 n. 662);

L'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

Ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

Tramite la convenzione di cui all'art. 23 del predetto C.C.N.L., sono garantiti i principi di unicità e di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1° del D.L.gs. 30/03/2001 n. 165 e s.;

Il dipendente comunale di Santa Lucia del Mela _____, per le vie brevi, ha fornito il proprio assenso all'utilizzo congiunto da parte degli Enti interessati.

Tutto ciò premesso, tra i sottoscrittenti il presente atto, nella loro spiegata qualità, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Premessa

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art.2 Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, l'utilizzo condiviso del personale interessato, nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un'ottica di collaborazione.

Art. 3 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto (condiviso) da parte dei Comuni di Gualtieri Sicaminò e di Santa Lucia del Mela, del dipendente comunale di ruolo, con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato del Comune _____, nato a il _____ (C.F: _____), con le modalità di utilizzo di cui al successivo art. 5.

La presente convenzione, pertanto, disciplina la gestione del personale ivi indicato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri, i conseguenti adempimenti reciproci e ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4 Durata e recesso della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.

La presente convenzione potrà, altresì, cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti. Gli effetti della presente convenzione potranno, altresì, cessare in qualsiasi momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, da far valere, previo preavviso di almeno dieci giorni, mediante esercizio della facoltà di recesso unilaterale produttivo di piena efficacia giuridica dal momento in cui è posto a conoscenza dell'altro Ente.

La convenzione potrà, inoltre, essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambi i Comuni. In tale ipotesi, la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione della dipendente.

Art. 5 Modalità di utilizzo congiunto del dipendente

Quale conseguenza della presente convenzione e sulla base delle intese intercorse tra gli Enti utilizzatori, l'orario settimanale di lavoro del dipendente _____ sarà, di norma, redistribuito con successiva separata nota (ordine di servizio) che verrà stabilito di concerto tra i due Enti con impegno del lavoratore di prestare attività lavorativa per n. 6 ore da svolgere nelle giornate di martedì e venerdì da remoto; Il lavoratore (funzionario EQ- ex cat. D) non ricopre la P.O. presso il Comune di Gualtieri Sicaminò e sarà destinato all'Area Servizi Tecnici Ambientali (ASTA) del Comune di Gualtieri Sicaminò.

Art. 6 Gestione del personale

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale ed oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di Santa Lucia del Mela, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Gualtieri Sicaminò quale Ente utilizzatore.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Comuni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

Art. 7 Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente _____, utilizzato congiuntamente dal Comune di Santa Lucia del Mela e dal Comune di Gualtieri Sicaminò, sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative precisando che per il Comune di Gualtieri Sicaminò verrà utilizzata per n. 6 ore tenuto conto che presso il Comune di Gualtieri Sicaminò il lavoratore non ricopre P.O.

Il trattamento economico fondamentale, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, determinati con riferimento alla categoria di inquadramento della dipendente, sarà erogato in via anticipata dal Comune di

Santa Lucia del Mela, in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota a carico del Comune di Gualtieri Sicaminò corrispondente a n. 6 ore in assenza di P.O.

Questo Ente provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione (6 ore settimanali presso il Comune di Gualtieri Sicaminò in assenza di P.O.).

Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel periodo successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto. Questo ente provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale perché soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2° ultimo periodo della legge n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato, l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due Enti.

Le parti prendono atto che alla dipendente in utilizzo verranno conteggiate e liquidate unicamente le n° 6 ore settimanali prestate presso il Comune di Gualtieri Sicaminò senza rimborso di indennità di posizione né di indennità di risultato atteso che la stesse non è titolare di P.O.

Art. 8 Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2° del D.L.gs. n. 165/2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 9 Forme di consultazione tra gli Enti

I Comuni convenzionati di Gualtieri Sicaminò e di Santa Lucia del Mela attivano forme di informazione e di consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzarne l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art.10 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia di personale degli Enti Locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Gualtieri Sicaminò

Per il Comune di Santa Lucia del Mela

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: Approvazione schema tipo convenzione disciplinante l'Istituto dello scavalco condiviso di un dipendente del Comune di Santa Lucia del Mela ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti locali vigente.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 -articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

• **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)

~~• **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate~~

DATA 09/07/2026



Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari
(Dot. Ssa Bonarrigo Giuseppa)

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

• **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

~~• **VISTO:** si attesta la copertura finanziaria~~

~~• **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate~~

~~• **PARERE NON DOVUTO:** parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente~~

DATA 09/07/2026



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dot. Ssa Giuseppa Bonarrigo)

Il Sindaco

F.to Avv.to Gino Sciotto

Il Segretario Com.le

F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana



L'Assessore Anziano

F.to Tommaso Irato

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile ASGF

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ -
E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile ASGF

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo